

DECRETO N. 3 DEL 25/01/2024

PROT. N. 142

NOMINA RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- AREA TECNICA – MANUTENTIVA - ARCH. VITO ALESSANDRO CANCELLARO –

CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO CHE

in data 16.11.22 è stato stipulato il nuovo il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, il quale all'art. 16 ha previsto la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, stabilendo che:

"gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del suddetto CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo [...]";

VISTO

il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 50, comma 10, secondo il quale *"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali (...), secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali"*;
- l'art. 109, in combinato disposto con l'art. 107, che prevede l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente;

- l'art. 109, comma 2, secondo cui *"Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"*;

CONSIDERATO CHE:

il Comune di Laurito non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dagli artt. 50, comma 10 e art. 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali di cui agli artt. 16 e ss. del CCNL 16.11.2022;

che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione sulla base del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art. 12 del CCNL 16.11.2022;

DATO ATTO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 11.09.2018 ad oggetto "Programmazione triennale fabbisogno personale 2019/2021 e piano annuale delle assunzioni 2019", si è confermata la struttura organizzativa del Comune di Laurito in n. 4 Aree, come di seguito:

AREA AMMINISTRATIVA/AVVOCATURA - AVV. SALVATORE CARRO

AREA FINANZIARIA - DOTT. SSA ELISA SPERANZA

AREA TECNICA - ARCH. VITO ALESSANDRO CANCELLARO

AREA VIGILANZA - -----

PRESO ATTO

- che il Comune di Laurito, con nota prot. 99 del 17.01.2023, ha chiesto alla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo l'autorizzazione all'utilizzo di un dipendente in servizio a tempo indeterminato, per l'espletamento dei servizi afferenti all'Area Tecnica, per n. 12 ore settimanali e per la durata di 6 mesi, prorogabili;
- che la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, con deliberazione di Giunta n. 3 del 23.01.2023, ha autorizzato il dipendente Arch. Vito Alessandro Cancellaro a svolgere presso il Comune di Laurito attività lavorativa extra orario, mediante la formula organizzatoria dello scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004;
- che il Comune di Laurito, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 24.01.2023, ha disposto di servirsi, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, dell'attività lavorativa del dipendente della Comunità Montana, Arch. Vito Alessandro Cancellaro, per n. 12 ore settimanali per la durata di 6 mesi, salvo ulteriore proroga;

- che tra il Comune di Laurito e la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo è stata stipulata apposita convenzione firmata digitalmente dalle parti e per accettazione anche dal dipendente in utilizzo, acquisita al protocollo dell'Ente prot. n. 175 del 31.01.2023;
- che con determinazione n. 09 R.G - n. 07/AMM- del 31.01.2023, in esecuzione della suddetta deliberazione di G.C. n. 2 del 24.01.2023, è stata disposta l'assunzione a tempo determinato e part-time, per 12 ore settimanali per la durata di sei mesi, salvo ulteriore proroga, dell'Arch. Vito Alessandro Cancellaro, con il profilo professionale di Istruttore tecnico – ex Cat. C del vigente C.C.N.L. ,ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004 e dell'art. 92 D.Lgs. 267/2000;
- che la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, con deliberazione della G.E. n. 33 del 28.07.2023 ha autorizzato la proroga della predetta convenzione fino al 31.07.2024;
- che il Comune di Laurito con deliberazione di G.C. n. 53 dell'1.08.2023 ha stabilito di prorogare fino al 31 luglio 2024 la prestazione lavorativa dell'Arch. Vito Alessandro Cancellaro, che ha manifestato il proprio consenso, dipendente a tempo indeterminato della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, inquadrato nel profilo ex "Istruttore Tecnico" di categoria giuridica C e posizione economica C1, per n. 12 ore settimanali, già espletata in favore del Comune di Laurito, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, salvo ulteriore proroga;
- che a far data dal 01.01.2024, come comunicato per le vie brevi dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, a seguito di scorrimento della graduatoria concorsuale relativa al Concorso Pubblico per la copertura di n. 1 posto Specialista in Attività Tecnico-Progettuali al 100%, con determinazione n. 60/D del 07.12.2023, è stata disposta l'assunzione, presso la Comunità Montana, del predetto dipendente Arch. Vito Alessandro Cancellaro, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di Funzionario Tecnico ex categoria D e posizione economica D1;
- che con determinazione n. 224 R.G - n. 54/AMM- del 29.12.2023, in esecuzione della suddetta deliberazione di G.C. n. 53 dell'1.08.2023, è stata disposta l'assunzione, presso il Comune di Laurito, dell'Arch. Vito Alessandro Cancellaro, con il profilo professionale di Funzionario Tecnico ex categoria D e posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo determinato e part time per n. 12 ore settimanali (33,33% dell'orario settimanale di 36 ore), dal 01.01.2024 fino al 31.07.2024, salvo eventuale ulteriore proroga;

RICHIAMATI

il proprio precedente decreto, prot n. 189 del 31.01.2023, con il quale si è provveduto a nominare il dipendente, Arch. Vito Alessandro Cancellaro, inquadrato nella ex categoria C del C.C.N.L. , con il profilo professionale di istruttore tecnico - Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva (costituente posizione organizzativa, con attribuzione delle funzioni e delle responsabilità previste dall'art. 109 TUEL, a far data dal 31.01.2023, per il periodo di sei mesi, salvo proroga);

il proprio precedente decreto, prot n. 1270 del 03.08.2023, con il quale si è provveduto a prorogare al dipendente, Arch. Vito Alessandro Cancellaro, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva (costituente posizione organizzativa, con attribuzione delle funzioni e delle responsabilità previste dall'art. 109 TUEL, a far data dal 03.08.2023, fino al 31.07.2024, salvo ulteriore proroga), comprendente in essa i sevizi come sotto specificati:

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI

TUTELA AMBIENTALE – IGIENE URBANA

MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE - PATRIMONIO

SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)

PROTEZIONE CIVILE

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

POLITICHE ENERGETICHE

PRESO ATTO

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 24.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sulla disciplina delle Elevate Qualificazioni – metodologia per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione;

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il verbale preintesa della delegazione trattante autorizzando il Presidente della delegazione alla sottoscrizione dell'accordo definitivo;

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il verbale del Nucleo di Valutazione n. 8/2023 con il quale è stata proposta la pesatura delle singole posizioni con incarico di Elevata Qualificazione e stabilita la retribuzione di posizione;

VISTO l'art 17 del CCNL del 16/11/2022, e in particolare:

- il comma 1, il quale stabilisce che il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario;
- il comma 2, il quale stabilisce che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione e che ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico;
- il comma 4, il quale stabilisce che gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando

a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento;

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'art. 18 del vigente C.C.N.L.:

- gli incarichi di elevate qualificazioni sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
 - per il conferimento degli incarichi in oggetto si tiene conto – rispetto alle funzioni e alle attività da svolgere – della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale e dell'esperienza acquisiti di cui all'art. 16 CCNL;

VISTA la vigente Dotazione Organica del personale Dipendente del Comune;

VISTO il curriculum professionale del Funzionario Arch. Vito Alessandro Cancellaro;

RAVVISATA la necessità di provvedere al conferimento di incarico di Elevata Qualificazione al dipendente Arch. Vito Alessandro Cancellaro, ex categoria D – posizione economica D1, - Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, in possesso dei requisiti di legge - come da curriculum in atti - con attribuzione allo stesso della retribuzione di posizione e di risultato nella misura stabilita dall'art. 22 del CCDI sottoscritto in data 27.12.2019, come determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del C.C.N.L. Funzioni Locali 16 novembre 2022, sulla base delle risultanze della valutazione e nell'ambito delle specifiche risorse;

PRESO ATTO CHE le piccole dimensioni del Comune non consentono la rotazione degli incarichi dirigenziali;

VISTI:

- l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/00, in base al quale spetta al Sindaco la nomina dei Responsabili dei Servizi, nonché la definizione degli incarichi dirigenziali, secondo i criteri stabiliti dall'art. 109 dello stesso decreto, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente;
- l'art. 109, comma 2, del cit. D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che *"Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;*
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento conferimento incarichi elevate qualificazioni
- il vigente C.C.N.L.

DECRETA

per le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate ed approvate;

DI STABILIRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decretato;

DI NOMINARE l'Arch. Vito Alessandro Cancellaro, dipendente a tempo determinato e part time al 33,33%, ex posizione economica D1, Responsabile dell' Area Tecnica manutentiva – conferendogli l' incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 16 comma 1 del CCNL 16.11.2022, per il periodo dal **01/02/2024** al **31/07/2024**, salvo proroga – articolata nei seguenti servizi:

LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI
TUTELA AMBIENTALE – IGIENE URBANA
MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE - PATRIMONIO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)
PROTEZIONE CIVILE
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
POLITICHE ENERGETICHE

DI ATTRIBUIRE al dipendente incaricato, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs. 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Comunale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DI ATTRIBUIRE al Responsabile, Arch. Vito Alessandro Cancellaro, funzionario a tempo determinato e part time al 33,33%, la retribuzione per la posizione organizzativa nell'importo di €. 5.000,00, lordi per tredici mensilità, come da verbale della pesatura della posizione dell'Area Tecnica Manutentiva, salve ulteriori successive determinazioni, all'esito dell'apprezzamento/proposta di valutazione delle posizioni da parte del Nucleo di Valutazione;

DI ATTRIBUIRE al predetto Responsabile la retribuzione di risultato nella misura non inferiore al 15% della retribuzione di posizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del C.C.N.L. Funzioni Locali 16 novembre 2022, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge e dalle disposizioni della contrattazione collettiva e in base delle risultanze della valutazione e nell'ambito delle specifiche risorse;

DI PREVEDERE che l'incarico potrà essere rinnovato ai sensi dell'art. 18, comma 1, C.C.N.L. 16.11.2022 – Comparto Funzioni Locali;

DI RISERVARSI, con separato atto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Responsabile nominato, al Revisore Unico dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area, alle OO.SS.;

DI ACQUISIRE le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità da rendersi dal Responsabile ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.vo n. 39/2013, che, ai sensi del comma 4, del citato articolo, costituiscono condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi di legge.

Dalla Residenza Municipale, 25 gennaio 2024

P
Per ACCETTAZIONE


Il Sindaco
Avv. Vincenzo Speranza

